

DELIBERA N. 016/2020/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
A. Talocci/ TELECOM ITALIA XXX
(LAZIO/D/495/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 17.2.2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente A. Talocci presentata in data 19/4/2018 nei confronti dell’operatore Telecom Italia XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato, fin dall’attivazione della linea in data 15.2.2016, l’inserimento del numero nell’elenco telefonico nonostante avesse, espressamente, negato l’autorizzazione.

Sulla base di tali premesse ha chiesto:

- Assegnazione di un nuovo numero riservato;
- Indennizzo per ‘errato inserimento del numero in elenco telefonico;
- Indennizzo da mancata risposta al reclamo.

2. La posizione dell’operatore Telecom.

Il gestore si costituiva assumendo che il numero telefonico associato all’utenza telefonica dell’istante risultava in elenco intestato al precedente intestatario e che, alla data del 9.9.2016, per stessa ammissione dell’istante con fax in pari data, il numero risultava riservato.

Quanto al cambio numero, il gestore assumeva non possibile il cambio in virtù del profilo tariffario “TIM SMART MOBILE” allo stesso associato.

Avendo riscontrato tutti i reclami, concludeva per il rigetto dell’istanza.

3. Motivazione della decisione.

L’istanza presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m. e articolo 6, comma 4, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS. La presente controversia, risulta una riproposizione di quella già incardinata presso il Corecom Lazio al n. 3177/2018 e concluso con verbale di accordo del 24.10.2017.

Da un esame approfondito dei fascicoli d’ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l’esistenza di una procedura conciliativa, prot. 18-c-3177, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione, conclusa con provvedimento di accordo in data 24.10.2017.

L’istante presentava nuova istanza di conciliazione, prot. n. 18-C-4528, analoga a quella già archiviata per concluso accordo, cui è stato dato seguito dall’ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione, con esito negativo, nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione.

Si precisa che una causa di nullità ostativa all’ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. , è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d’ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del *ne bis in idem*.

Né l’omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l’accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

Quanto alla domanda di assegnazione di nuovo numero la domanda dell’utente è inammissibile per difetto di competenza per materia del CORECOM.

E così.

Ai sensi dell’Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (*L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità*) l’oggetto della pronuncia esclude che il CORECOM possa imporre un obbligo di *facere* al gestore.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato da A. Talocci con istanza del 19/4/2018, n. 495/52018, nei confronti di Telecom Italia XXX , ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibra 173/07/CONS e s.m. .

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

Il Direttore

Ing. Vincenzo Ialongo

F.TO